



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Fano, per il periodo dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024, suddiviso in n. 7 lotti. - Numero Gara 8315202. LOTTO 1 - Polizza All risks beni immobili e mobili - CIG n. 8939040929.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue (2022) questo giorno ventidue (22) del mese di marzo, avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

1) dott.ssa Francesca Frattini, [REDACTED] che interviene nel presente atto in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, in qualità di Funzionario P.O. Economato – Provveditorato Settore Servizi Finanziari, ai sensi del Provvedimento dirigenziale n. 52 del 12 gennaio 2022 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2) sig. Simone Gamboni, [REDACTED], [REDACTED], il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con

sede in Corso Como n. 17 – 20154 Milano, come risulta dalla visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, al quale si premette quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. 2017 del 16 settembre 2021 del Funzionario P.O. Economato – Provveditorato - Settore Servizi Finanziari, si stabiliva di procedere all'appalto per l'affidamento di n. 7 lotti di servizi assicurativi relativi alle seguenti categorie di rischio connesse alle attività dell'Ente, separatamente per i lotti e relativi importi presunti di premio assicurativo vigenti, come da seguente prospetto:

Lotto n.	Descrizione servizi	CIG	Importo triennale lordo a base di gara (36 mesi) €.	Eventuale quinto d'obbligo €.	Eventuale proroga (6 mesi) €.	Importo totale comprensivo di opzioni e proroga €.
1	All risks beni immobili e mobili	8939040929	261.000,00	52.200,00	43.500,00	356.700,00
2	RCT/O	893905558B	735.000,00	147.000,00	122.500,00	1.004.500,00
3	Responsabilità patrimoniale	8939063C23	45.000,00	9.000,00	7.500,00	61.500,00
4	Infortuni	893906911A	45.000,00	9.000,00	7.500,00	61.500,00
5	Auto Rischi Diversi per danni ai veicoli utilizzati per missioni	8939078885	6.300,00	1.260,00	1.050,00	8.610,00
6	RCA / ARC auto Ente	8939086F1D	103.800,00	20.760,00	17.300,00	141.860,00
7	All risks Fine Arts	8939091341	57.000,00	11.400,00	9.500,00	77.900,00
IMPORTO TOTALE TRIENNALE A BASE DI GARA			1.253.100,00	250.620,00	208.850,00	1.712.570,00

- la durata del servizio veniva determinata in anni tre con effetto dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2021 e scadenza alle ore 24,00 del 31 dicembre 2024;

- la spesa complessiva per il presente servizio è regolarmente finanziata con Bilancio dell'Ente con imputazione al capitolo 0103.19.905, impegni n. 2022/00303 e n. 2023/00111, per la restante spesa relativa all'anno 2024, verrà imputata all'apposito capitolo nel rispettivo Bilancio di previsione;
- con determinazione del Responsabile della CUC n. 2269 del 18 ottobre 2021, si procedeva all'approvazione degli atti di gara e all'indizione della procedura di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;
- Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Francesca Frattini – Funzionario P.O. Economato-Provveditorato -Settore Servizi Finanziari;
- il presente appalto è così codificato: numero gara 8315202, LOTTO 1 - All risks beni immobili e mobili - CIG n. 8939040929;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, sulla G.U.R.I. n. 123 del 22/10/2021, sulla G.U.U.E. n. 2021/S 206-537640 del 22/10/2021, su Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, all'Albo Pretorio online e sulla piattaforma “Tuttogare”, dal 22/10/2021 alle ore 12,00 del 16/11/2021, sul sito dell'Osservatorio Regionale-Servizio Contratti Pubblici (id. 22316) e, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due regionali (Il Messaggero ed. naz., Il Corriere Adriatico reg. e Il Mattino ed. naz. del 24/10/2021 ed Il Resto del Carlino ed. Pesaro del 27/10/2021);
- a seguito di gara mediante procedura aperta telematica, effettuata nelle sedute

del 17 e 25 novembre 2021, si perveniva all'aggiudicazione provvisoria del Lotto 1 – Polizza All risks beni immobili e mobili, a favore dell'offerta presentata dalla AXA Assicurazioni S.p.A., con sede in Corso Como n. 17 – 20154 - Milano (MI), per l'importo annuo di € 47.811,98 come risulta dall'offerta tecnica ed economica presentata ed a tutte le condizioni contenute nel Bando/Disciplinare, nel Capitolato tecnico e nella documentazione di gara;

- con determinazione di aggiudicazione non efficace n. 2957 del 21 dicembre 2021, successivamente dichiarata efficace con determinazione n. 344 del 9 febbraio 2022 del Responsabile della CUC, si disponeva l'affidamento dell'appalto del servizio di che trattasi alla suddetta Compagnia, per l'importo contrattuale triennale di € 143.435,94 oltre IVA se dovuta;
- con determinazione n. 2962 del 22 dicembre 2021 del Funzionario P.O. Economato-Provveditorato, si è proceduto alla presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva di cui sopra con imputazione della relativa spesa con impegno n. 303/2022 e n. 111/2023, e rinvio per l'anno 2024 ad apposito impegno del relativo Bilancio;
- che essendo pervenuta un'unica offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non è necessario attendere i termini sospensivi previsti dallo stesso articolo 32;
- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 23 dicembre 2021;
- sono state eseguite per l'esito della gara le seguenti pubblicazioni legali:
- l'avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, all'Albo Pretorio on-

line e sulla piattaforma “Tuttogare” dal 23 dicembre 2021, sulla G.U.U.E. n. 2021/S 251-667840 del 27 dicembre 2021, sulla G.U.R.I. n. 149 del 27 dicembre 2021 e sul sito dell’Osservatorio Regionale-Servizio Contratti pubblici (id. 23329), su due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza locale (Il Messaggero e Il Mattino ed. naz., Il Corriere Adriatico ed. reg. e Il Resto del Carlino ed. Pesaro/Urbino del 29 dicembre 2021);

- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC e d’ufficio;

- visura della C.C.I.A.A. è stata effettuata tramite collegamento informatico;

- è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la Compagnia è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS n. 4905661818, INAIL codice Pat 3692961);

- a carico della ditta sopracitata non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell' ANAC, acquisita agli atti;

- ai sensi dell'art.83 comma 3 lett e) del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i non è necessario acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del richiamato decreto legislativo;

- l’Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.

159 del 10 luglio 2012);

- il firmatario per conto del Comune di Fano del presente contratto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che alla data di stipula del presente contratto, non sono state attivate nuove convenzioni e/o accordi quadro da Consip nonchè dal Soggetto Aggregatore Regionale per l'affidamento del presente servizio;

- ai fini tutti del presente contratto, il sig. Simone Gamboni, quale Procuratore Speciale della Compagnia AXA, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

La dott.ssa Francesca Frattini in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida alla Compagnia **AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**, con sede in Corso Como n. 17 – 20154 Milano che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i servizi di assicurazione per la seguente polizza: **Lotto 1 – Polizza All risks beni immobili e mobili**, per l'importo annuale di € 47.811,98, per un totale triennale di € **143.435,94** (euro centoquarantatremilaquattrocentotrentacinque virgola novantaquattro centesimi), a tutte le condizioni contenute nel Bando/Disciplinare di gara, nel relativo Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica proposte in sede di gara.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei servizi in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

- Capitolato tecnico Polizza Lotto 1;
- Determinazione a contrattare n. 2017 del 16 settembre 2021 del Funzionario P.O. Economato – Provveditorato - Settore Servizi Finanziari;
- Determinazione di approvazione atti di gara e indizione della procedura n. 2269 del 18 ottobre 2021 del Responsabile della CUC;
- Verbali di gara;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica;
- Determinazione di aggiudicazione definitiva non efficace n. 2957 del 21 dicembre 2021 e n. 344 del 9 febbraio 2022 di attestazione della relativa efficacia del Responsabile della CUC;
- Determinazione di presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva n. 2962 del 22 dicembre 2021 del Funzionario P.O. Economato – Provveditorato - Settore Servizi Finanziari.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i documenti:

- Capitolato tecnico Polizza Lotto 1;
- Offerta tecnica;

- Offerta economica;

che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante.

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

Art. 3 – Durata dell'appalto

Il contratto ha avuto inizio dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2021 e scadrà alle ore 24,00 del 31 dicembre 2024.

E' facoltà del Contraente ai sensi dell'art. 106, commi 11 del D.Lgs. 50/2016, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

E' altresì facoltà della Stazione appaltante avvalersi di quanto previsto dal comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Pagamenti

Il pagamento del premio avverrà con le modalità indicate all'art. 2 del Capitolato tecnico, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare in ogni parte.

Art. 5 - Divieto subappalto, cessione del contratto

E' vietato il subappalto delle attività oggetto del presente appalto non dichiarato in sede di gara.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 6 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., nello specifico, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, l'Affidatario si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del presente contratto e dovranno riportare l'indicazione del CIG. L'Affidatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'Affidatario si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte.

Art. 7 - Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto così come regolamentata dagli articoli 108 e

110 del D. lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 8 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

Per i servizi oggetto del presente contratto non vi sono rischi da interferenza e pertanto non è necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza).

Art. 9 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte Convenzioni Consip e di Soggetto Aggregatore Regionale

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. 23/12/1999, n. 488.

Il Comune di Fano si riserva altresì di procedere alla risoluzione anticipata del contratto a seguito di stipula da parte del Soggetto Aggregatore Regionale di convenzione relativa al presente servizio con condizioni migliorative al presente contratto.

Art. 10 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L’Affidatario prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 11 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 12 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 13 – Clausola sociale

L'appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia ammortizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

Art. 14 - Cauzione definitiva

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 100.519,91 (euro centomilacinquecentodiciannove virgola novantuno centesimi), mediante polizza fidejussoria n. PC0LOEWG della Compagnia Zurich Insurance Plc.- Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Benigno Crespi n. 23 – 20159

Milano, emessa in data 10 febbraio 2022.

All'Affidatario è stata restituita la cauzione provvisoria presentata per il Lotto 1, per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 15 - Trattamento dati personali

I dati contenuti nel presente contratto, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 - così come modificato dal D.lgs 101/2018 - saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti necessari, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Resta comunque inteso tra le parti che i rispettivi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il Procuratore dell'impresa contraente, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) pubblicata sul sito <https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/PagineDiServizio/468PrivacyPolicy/InformativaFornitori.pdf>;

Art. 16 - Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1, comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto del Comune di Fano, così come disciplinato dal

Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come “GDPR”) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all’esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, l’aggiudicatario che, come sopra rappresentato, accetta. Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche “RTD”) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell’art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a

costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.

e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare, per gli eventi ad esso imputabili, il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

- m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
- n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
- o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
- p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni

necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

Art. 17 – Protocollo d'intesa per la promozione della legalità.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici, ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e il Comune di Fano in data 10 marzo 2020 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti per la parte relativa agli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore.

Art. 18 - Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è esente IVA ai sensi dell'art.10 punto 2) del D.P.R. 633/1972.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi

dell'art. 40 del D.P.R. 131/86 e ai sensi dell'art. 7 della tabella allegata al medesimo decreto legislativo.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007. Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Art. 19 - Disposizioni di carattere fiscale

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- AXA Assicurazioni S.p.A. - n. 00902170018;
- Comune di Fano – n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

- Art. 1 Oggetto e ammontare dell'appalto;
- Art. 3 Durata dell'appalto;
- Art. 4 Pagamenti;
- Art. 5 Divieto di subappalto, cessione del contratto;
- Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 7 Risoluzione del contratto e controversie;
- Art. 9 Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte convenzioni

Consip e di Soggetto Aggregatore Regionale;

- Art. 15 Trattamento dati personali;

- Art. 16 Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni;

- Art. 17 Protocollo d'intesa per la promozione della legalità;

- Art. 18 Spese.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 19 pagine intere e n. 21 righe della ventesima pagina a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013). Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE

dott.ssa Francesca Frattini

sig. Simone Gamboni

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)